



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/02/2026

DELL' ASSOCIAZIONE MICROCOSMO ONLUS

Oggi, 13/02/2026 alle ore 14.00 in via Adriano Cristofoli 31/a, 37138 Verona si è riunita l'assemblea con il seguente O.d.G.:

1. Modifiche statutarie ai fini del recepimento delle normative di cui al decreto leg.vo n.117/2017
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Tacchella Paola che chiama a fungere da segretaria Cappellaro Laura che accetta.

La Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci: Tacchella Paola, Cappellaro Laura, Castiglioni Giorgia, Zecchini Roberta, Benedetti Erica, Conti Consuelo e dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che ai fini dell'iscrizione al RUNTS – **sez ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)** di cui al decreto leg.vo n. 117/2017 è necessario procedere alla modifica dello statuto sociale.

Si dà pertanto lettura integrale del nuovo testo di Statuto.

Dopo un breve confronto lo stesso viene posto ai voti e con voto palese unanime viene approvato come da testo allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante .

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 16.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

La Segretaria

Allegato : Nuovo testo di Statuto approvato.

200,00
I.S.
TOTALE
200,00

Allegato all'atto di convocazione
Data di convocazione 27.02.2026
Atti Privati Serie 3 N. 186
Liquidati € 200,00

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Grazia Rita GRASSO



STATUTO

ART.1 – Costituzione, Denominazione e sede

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione - non a scopo di lucro - denominata **"MicroCosmo ETS"**.

L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'Associazione ha sede nel comune di Verona.

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale con propria delibera; se la sede legale rimane all'interno del medesimo comune la modifica potrà essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione ETS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Scopo e oggetto

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupandosi di crescita personale e collettiva sia nella comunità del carcere che nel territorio, rivolta in particolare a scuole e gruppi giovanili.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione svolgerà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere del medesimo articolo di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, in continuità con l'esperienza pregressa svolta nell'arco di 30 anni nel carcere di Verona e nel territorio per la prevenzione alle devianze giovanili, l'associazione si propone di supportare adeguatamente la crescita di consapevolezza, di esperienza e di competenza di persone in condizione di svantaggio o disagio fornendo loro strumenti per affrontare al meglio la propria vita e migliorare le relazioni elevandone il livello di benessere svolgendo le seguenti attività:



- 
- 
- a) Attività di laboratorio continuativa rivolta a persone detenute nella casa circondariale di Verona basata sulla metodologia del gruppo e sostenuta dalla scrittura autobiografica volta all'elaborazione di esperienze di vita e all'approfondimento di tematiche individuate a partire dalle esigenze e dalle motivazioni espresse nel gruppo;
 - b) formazione e conduzione di gruppi finalizzati alla crescita personale e sociale;
 - c) organizzazione e gestione di laboratori di scrittura autobiografica e di autoconoscenza nella metodologia di gruppo;
 - d) supporto a persone che devono uscire da uno stato di disagio o svantaggio per fornire loro gli strumenti utili alla loro crescita personale e integrazione sociale;
 - e) organizzazione e gestione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze relative alla persona sulla relazione, sulla gestione delle emozioni, sull'elaborazione delle esperienze di vita, sulla motivazione;
 - f) progettazione, organizzazione e gestione di percorsi formativi e pre-professionalizzanti, anche in partenariato con enti accreditati o istituti scolastici;
 - g) formazione alla scrittura destinata a pubblicazioni;
 - h) promozione, progettazione e coordinamento di iniziative culturali ad ampio raggio, in diversi ambiti e discipline, di progetti letterari, in lettura e scrittura;
 - i) progettazione, coordinamento e conduzione di percorsi finalizzati alla prevenzione alle devianze giovanili, sulla percezione del rischio, e sulle tematiche sopra indicate ;
 - j) sensibilizzazione sul territorio per la promozione alla prosocialità, alla conoscenza del pianeta carcere, alla solidarietà sociale come espressione di comunità accogliente che elabora le proprie contraddizioni e i disagi;
 - k) organizzazione di corsi, seminari, eventi e manifestazioni atte a far conoscere e diffondere le tematiche legate alle proprie finalità associative.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6 – Diritti e doveri degli associati

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 16-17-18 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche, Enti, associazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, competenza e conoscenza.

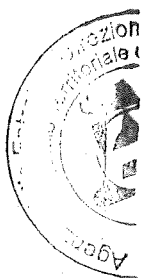
Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali quote sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.



ART.7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente
- l'organo di controllo e Revisore legale dei conti, al raggiungimento dei parametri stabiliti dal decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s

ART.8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota associativa e che sono iscritti nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario dell'anno in corso; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo nonché la loro revoca se ne sussistono gravi e giustificati motivi, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati, nel caso dell'associato escluso dal consiglio direttivo si appelli all'assemblea; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare. Ogni Socio può essere delegato per un massimo di una delega.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie di modificazione dello statuto o scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione le assemblee sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera o mail purché comprovante la ricezione inviata a tutti i soci otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante teleconferenza e altri mezzi di telecomunicazione elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti e l'espressione del voto.

ART.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero tra 3 e 5 membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra i propri componenti. Il numero dei componenti sarà determinato prima della elezione dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale, nel rispetto delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea.

In particolare: nomina al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie; predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari nell'ambito delle attività sociali. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della totalità dei consiglieri e delibera a maggioranza dei voti.



Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti. Qualora un membro del consiglio direttivo si dimetta l'assemblea dovrà provvedere mediante elezione alla sua sostituzione. Il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

ART.10 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati su delibera del consiglio direttivo; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

ART.11 - Delibere

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

ART.12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e dura quanto il consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Quote

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio direttivo e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo le iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

ART.14 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

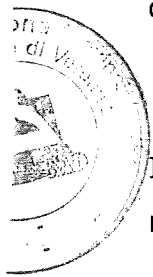


Il Consiglio Direttivo delibera in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la comunicazione di accettazione è annotata nel libro soci e deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 15/16/17. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART.15 - Cessazione

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o per esclusione o per morte.

ART.16 - Recesso

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

ART.17 - Esclusione

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato contestato, per iscritto, il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

ART.18 - Diritti

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate che *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 19 - Volontari/ie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

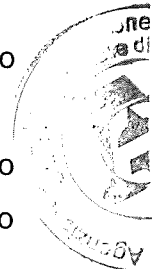
L'Associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20- Rapporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

ART.21 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui l'Associazione dovrà, in aggiunta, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, se obbligata a redigerlo per legge.

ART. 22 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

ART.23 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile



Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e dagli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci, dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007, ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

ART.24 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento.

ART.25 - Clausola compromissoria

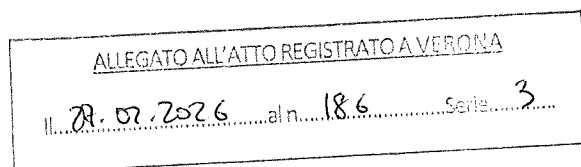
Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

ART.26 - Norma transitoria



L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 2

Registrazione di Atto Privato

Il 27/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6J, serie 3, numero 186

data di stipula: 13/02/2026

ident.vo telematico: T6J26L000186000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93240620232

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93240620232				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

